



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/ac

Roma, 26 agosto 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Pisa
Piazza V. Emanuele II, 2
56125 Pisa**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 70/2020_ Richiesta di chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017/2019

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 1° giugno 2020, con la quale, visto il differimento al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, si chiede:

- entro quale data il Consiglio dell'Ordine deve procedere alla verifica ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la FPC;
- se gli iscritti che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito meno di 9 cfp nelle materie c.d. "obbligatorie" pur avendo maturato complessivamente 90 cfp sono da considerarsi inadempienti,

si osserva quanto segue.

In relazione alla prima domanda formulata si chiarisce che il differimento del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 non ha dispensato l'Ordine dallo svolgimento della verifica del regolare adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei termini fissati dall'articolo 19, comma 2 del regolamento FPC.

Che la verifica necessaria a determinare l'assolvimento dell'obbligo formativo non dovesse venir meno si può trarre dal contenuto dell'informativa n. 30 del 6 aprile 2020, nella quale si suggerisce agli Ordini di "**comunicare agli Iscritti che non risultino in regola con l'adempimento formativo del triennio 2017-2019 che i crediti nelle materie "non utili" che conseguiranno fino al 30 settembre 2020 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che l'iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria**".

Per quanto concerne la seconda domanda posta, considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per la FPC, per l'assolvimento dell'obbligo formativo è richiesto che l'iscritto nel corso del triennio formativo consegua almeno 9 cfp "*mediante le attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione", non può considerarsi assolto l'obbligo formativo degli iscritti in assenza di tali cfp, anche qualora questi abbiano acquisito 90 cfp entro il 31 dicembre 2019 (ovvero 30 cfp nel caso di riduzione dell'obbligo formativo per età).

Resta fermo che la proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei cfp per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 consente agli iscritti che non abbiano conseguito almeno 9 cfp nelle materie c.d. "obbligatorie" di sanare la posizione formativa del triennio appena concluso.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

